



Comune di Crema

Settore Polizia Municipale

Ordinanza n. 2013/00325 del 13/11/2013

Oggetto: sosta vietata v. Frecavalli il 6 e 7-12-'13 trasloco SCADA

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta pervenuta a questo Comando di Polizia Locale in data 11-11-2013 a Reg. P.L. n. 3740 dal Sig. Scappini Daniele titolare della ditta Sca.da Trasporti con sede a Crema (CR) in via Delle Macchinette 29, tesa ad ottenere **l'istituzione temporanea di obblighi divieti e limitazioni alla circolazione stradale sulla via Frecavalli all'altezza del civico n.9**, onde eseguire operazioni di trasloco presso il predetto indirizzo come dallo stesso indicato da cui consegue l'occupazione di stalli di sosta a pagamento;

CONSIDERATO come effettivamente i prospettati lavori siano incompatibili, anche stante l'incertezza circa l'ampiezza del necessario intervento e per evidenti motivi di sicurezza, con il transito veicolare e pedonale e con la sosta dei veicoli, nella zona delimitata dalla segnaletica di cantiere;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

VISTI, altresì, gli Artt. Dal 30 al 43 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n° 267/2000;

VISTI gli Artt 1 e 21bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente,

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992, n°285, Nuovo Codice della Strada, per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati

ORDINA

Giusta l'apposizione delle necessaria segnaletica temporanea per lo svolgimento dei lavori in premessa descritti previsti **nei giorni del 6 e 7 dicembre 2013:**

- 1) **È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo sulla via Frecavalli all'altezza del civico n. 9**, nella zona delle operazioni di trasloco, **nei giorni del 6 e 7 dicembre 2013, giorni in cui il provvedimento sarà in vigore dalle ore 07:00 alle ore 20:00;**
- 2) I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea, sono comunque validi fino al termine dei lavori, costituenti cantiere stradale, in premessa descritti anche nel caso di ritardo nell'inizio, interruzione temporanea o prolungamento nel tempo degli stessi a causa di eventi non prevedibili o per avverse condizioni meteorologiche;
- 3) E' fatta espressa deroga ai provvedimenti, sopra indicati, per i veicoli destinati alle operazioni del trasloco in oggetto;

ORDINA

Al richiedente, Sig. Scappini Daniele anche individuato quale responsabile delle operazioni di trasloco:

- 4) Di provvedere alla esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità;
- 5) Di provvedere alla installazione, vigilanza e manutenzione e per tutta la durata delle operazioni di trasloco della necessaria segnaletica di obbligo, divieto, sospensione temporanea o revoca di precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di deviazione e giusto quanto previsto dal Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e anche secondo le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale;
- 6) Di provvedere all'attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 04/03/2013 (G.U. n.67 del 20/03/2013) "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"
- 7) Di provvedere alla posa della prescritta segnaletica stradale indicata nel D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S.: di altri pericoli (fig. II 35 Art. 103) con pannello integrativo carico e scarico (fig. II 124 Art. 125), di divieto di sosta con rimozione forzata (fig. II 74 Art. 120, Modello II 6/m Art. 83), delimitazione della zona delle operazioni di trasloco con barriere normali (fig. II 392 Art.32) e coni (fig. II 396 Art.34), nei casi di congestione del traffico veicolare derivanti dalle operazioni di trasloco/occupazione del suolo pubblico, obbligo di disciplina della viabilità con movieri muniti di apposita paletta (fig. II 403 Art. 42) e giubbetti ad alta visibilità;
- 8) Di effettuare il pagamento dell'imposta emessa dall'Ufficio Tributi di questo comune circa lo spazio del suolo pubblico occupato per tutta la durata dell'attività;
- 9) Quando, in conseguenza delle operazioni di trasloco, viene precluso il regolare transito ai pedoni ed ai ciclisti, deve essere realizzato o organizzato o indicato un idoneo percorso alternativo per questa categoria di utenti, che tenga conto delle normali garanzie di sicurezza, nei modi prescritti dal C.d.S.;
- 10) I segnali stradali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza riportandone il periodo di validità;
- 11) Di coprire i segnali stradali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione;
- 12) Al termine delle operazioni di trasloco il richiedente e/o il concessionario dovrà riattivare la segnaletica stradale preesistente;
- 13) Di dare avviso **alla Società Crema Servizi, all'U.R.P., Ufficio Viabilità, Ufficio Tributi del Comune di Crema, a Crema Mobilità** delle variazioni viabilistiche che si verranno a creare a seguito dell'adozione del presente provvedimento ;

La presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lvo 285/92, nel tratto di strada interessato dalle operazioni di trasloco;

MANDA

- ai soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa Ordinanza;
- **all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio Viabilità** per quanto di competenza;
- **all'Ufficio Tributi, all'Ufficio U.R.P. e Ufficio Manifestazioni comunali** per quanto di competenza;
- all'Area Affari Generali del Comune di Crema affinché provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico della presente ordinanza e al Corpo di Polizia Locale affinché provveda alla **notifica della stessa** al richiedente **Sig. Scappini Daniele**;

AUTORIZZA

I veicoli ed i mezzi d'opera utilizzati direttamente o indirettamente per l'esecuzione delle operazioni di trasloco, a transitare per le vie cittadine sul percorso più breve da e per il luogo interessato all'attività.

A V V E R T E

Il responsabile dalle operazioni di trasloco, come sopra individuato, dovrà farsi carico di ritirare copia notificata dell'Ordinanza e che ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 30-04-1992 e s.m.i., copia originale o conforme della presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta degli organi di controllo. In mancanza l'attività sarà sospesa fino all'avvenuta esibizione. In caso di rifiuto ad esibire il titolo, così come per la sua inesistenza, si applicherà la sanzione del ripristino dei luoghi.

A V V E R T E

Ai sensi dell' Art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge.
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art.37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs.30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall'Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

A V V I S A

- A norma dell'Art. 8 della su citata L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., il funzionario estensore della presente Ordinanza, è il Commissario Aggiunto di Polizia Locale Leonardo Imperatori A.
- Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. , "Nuovo Codice della Strada", nonché dalla ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

13/11/2013

IL COMANDANTE
Luciano Bisighini